VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 13 del 04/02/2025

OGGETTO: ISTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO AMMINISTRATIVO PER LE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA E PER LE RICHIESTE DI CERTIFICATI O DI ESTRATTI DI STATO CIVILE FORMATI DA OLTRE UN SECOLO E RELATIVE A PERSONE DIVERSE DAL RICHIEDENTE AI SENSI DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2024, N. 207.

L'anno duemilaventicinque addì quattro del mese di Febbraio alle ore 16:30, nella SEDE COMUNALE, in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti o assenti al momento dell'adozione della presente delibera:

N°	Qualifica	Nome	Presente	Assente
1	Sindaco	SEGALA MARCO	X	
2	Assessore	GRIONI MARIO		X
3	Assessore	RAVARA MARIA GRAZIA	X	
4	Assessore	CASTELGRANDE DANIELE	X	
5	Assessore	NOBILI JESSICA	X	
6	Assessore	CATANIA ALFIO	X	
7	Assessore	GARBELLINI ANDREA	X	
8	Assessore	MARNINI NICOLE	X	

Totale Presenti: 7 Totale Assenti: 1

Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario GeneraleGaeta Anna Lucia.

Presiede Il Sindaco, Segala Marco.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

"Il presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni"

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione così come riportata;

Non avendo rilievi da formulare in merito;

Visti gli allegati pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile del servizio interessato e dal Responsabile di ragioneria, così come previsto dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b), D.L. n. 174/2012 convertito con L. n. 213/2012;

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta del Dirigente del Settore Affari Generali avente all'oggetto "Istituzione e quantificazione del contributo amministrativo per le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana e per le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relative a persone diverse dal richiedente ai sensi della Legge 30 Dicembre 2024, n. 207." che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale.

Quindi la Giunta Comunale, ad unanimità di voti, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, IV comma, del D.Lgs. 267/00 per consentire l'avvio della propaganda elettorale prevista nei trenta giorni antecedente la data di votazione.

"Il presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni"

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE

Richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 30 del 23.9.2024 avente ad oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027 – Approvazione", n. 40 del 25.11.2024 avente ad oggetto "Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027 – Approvazione" e n. 54 del 9.12.2024 avente ad oggetto "Bilancio di previsione 2025-2027 e relativi allegati – Approvazione";

Richiamate altresì le Deliberazioni di Giunta Comunale n. 212 del 17.12.2024 avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione finanziario triennio 2025-2027 – Approvazione" e n. 22 del 15.2.2024 avente ad oggetto: "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 – Approvazione", e successive modificazioni ed integrazioni;

Premesso che la legge 30 dicembre 2024 , n. 207 recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*", pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica – Serie Generale n. 305 del 31/12/2024, in vigore dal 1 gennaio 2025, ed in particolare:
- **comma 636**. ***I comuni possono assoggettare le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana*** *presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555****, al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 600 per ciascun richiedente maggiorenne****. Il primo periodo non si applica alle domande presentate per il tramite degli uffici consolari, soggette esclusivamente ai diritti consolari di cui al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71*.
- **comma 637**. ***I comuni possono assoggettare le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 300 per ciascun atto****. Per le richieste corredate dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce, il contributo può essere ridotto. Non sono assoggettate al contributo di cui al presente comma le richieste presentate da pubbliche amministrazioni*.
- **Comma 638**. *Le domande di cui ai commi 636 e 637 presentate ai comuni* ***sono improcedibili in caso di mancato o inesatto pagamento dei contributi*** *ivi previsti nei termini stabiliti dal comune conformemente al proprio ordinamento. I contributi riscossi ai sensi dei commi 636 e 637* ***sono integralmente acquisiti al bilancio del comune****. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo*.

Ricordato che:
- ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 91/1992, è cittadino per nascita: il figlio di padre o di madre cittadini; chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, oppure se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono; il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza;

"Il presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni"

- l'art. 2 della Legge n. 91/1992 prevede che, allorquando il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione siano intervenuti durante la minore età del figlio, costui acquisti la cittadinanza italiana; qualora, invece, tali fatti si siano verificati dopo il compimento della maggiore età del figlio, quest'ultimo può dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione. Tali previsioni si applicano anche ai figli per i quali la paternità o maternità non può essere dichiarata, purché sia stato riconosciuto giudizialmente il loro diritto al mantenimento o agli alimenti;
- l'art. 3 della Legge n. 91/1992 disciplina l'acquisto della cittadinanza da parte dell'adottato, stabilendo, in particolare, che il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza, anche se adottato prima della data di entrata in vigore della legge; mentre qualora l'adozione sia revocata per fatto dell'adottato, questi perde la cittadinanza italiana, sempre che sia in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti;
- negli altri casi di revoca l'adottato conserva la cittadinanza italiana. Qualora la revoca intervenga durante la maggiore età dell'adottato, lo stesso, se in possesso di altra cittadinanza o se la riacquisti, potrà comunque rinunciare alla cittadinanza italiana entro un anno dalla revoca stessa;
- per effetto dell'art. 14 della Legge n. 91/1992, i figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza;

Verificato, tramite il sito "Normattiva" della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che gli artt. 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della Legge n. 555/1912 sono state abrogati dalla Legge n. 91/1992;

Vista la Legge 91/1992 in materia di acquisto, riacquisto, rinuncia e perdita della cittadinanza italiana, che richiama, a seconda delle tipologie di acquisto, la competenza ora della Presidenza della Repubblica, ovvero del Ministero dell'Interno, del Prefetto e in alcuni ipotesi del medesimo Sindaco;

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno K.28.1 del 1991 che disciplina la differente ipotesi di riconoscimento ininterrotto della cittadinanza italiana da parte di stranieri che hanno mantenuto anche il nostro status, per derivazione paterna/materna in base ai principi di "iure sanguinis"; tale procedimento è nella competenza del Consolato italiano per i cittadini stranieri residenti all'estero o del Sindaco del Comune di residenza;

Considerato che il procedimento volto al riconoscimento dello status civitatis italiano per i cittadini stranieri di origine italiana, di competenza del Comune, risulta particolarmente complesso e oneroso, si ritiene necessario applicare il contributo massimo previsto dalla Legge Finanziaria 2025. Tale decisione è motivata, a titolo non esaustivo, dai seguenti aspetti:

"Il presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni"

- **Valutazione dell'ammissibilità e dei requisiti**: Il procedimento si articola in due fasi distinte ma strettamente connesse. La prima riguarda la verifica della residenza anagrafica effettiva dello straniero, necessaria per stabilire la competenza del Sindaco a ricevere la domanda di cittadinanza. La seconda consiste nella verifica approfondita dei documenti stranieri presentati, svolta dall'ufficiale di stato civile, il quale è tenuto a interagire con comuni e consolati per accertare che né il richiedente né i suoi ascendenti abbiano mai rinunciato o perso la cittadinanza italiana.

- **Contestualità dei procedimenti**: La contestualità dei due procedimenti deriva dal fatto che l'accertamento della residenza anagrafica nel territorio comunale è una condizione preliminare per l'avvio del procedimento di stato civile. Inoltre, il riconoscimento dello status di cittadino italiano consente la registrazione anagrafica anche in assenza dei titoli di soggiorno ordinariamente richiesti per i cittadini stranieri.

- **Complessità dell'istruttoria**: L'attività istruttoria richiede uno studio approfondito e accurato del contesto normativo applicabile al caso specifico. Questo è dovuto alla molteplicità di normative succedutesi nel tempo, che devono essere applicate in base al principio del *"tempus regit actum"*. Inoltre, alcune di queste normative sono state oggetto di pronunce della Corte Costituzionale, le quali, dichiarandone la decadenza con effetto retroattivo, complicano ulteriormente il quadro giuridico di riferimento.

Considerato, altresì, che:

- il procedimento volto al riconoscimento dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano è in costante crescita, non solo con le istanze in via amministrativa avanzate ai nostri consolati all'estero, o rivolte agli ufficiali di stato civile da coloro che hanno stabilito la residenza in Italia, ma ora soprattutto con le istanze in via giudiziaria che culminano con l'emissione, dopo la riforma Cartabia, da parte del Tribunale ordinario, nel circondario dove si trova l'atto di nascita dell'avo italiano a suo tempo emigrato all'estero, di ordinanza/sentenza che riconosce il possesso della cittadinanza italiana a diversi nominativi;

- gli adempimenti indicati come ordine dall'Organo giurisdizionale all'ufficiale di stato civile competente sono di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazione di legge nei registri dello stato civile, e che tali incombenti dovrebbero essere eseguiti, per qualsiasi persona che venga riconosciuta cittadina italiana;

- è notorio che questi procedimenti sono statisticamente in aumento, nella speranza di ottenere il riconoscimento con tempi più celeri rispetto a quelli assicurati presso i Consolati; e senza doversi trasferire in Italia;

- anche in tale fattispecie occorre tenere conto della complessità del procedimento e delle esigenze di sostenibilità organizzativa dell'Ente e della particolare natura degli interessi pubblici coinvolti per le ragioni sopra riportate.

"Il presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni"

Dato atto che:
- negli anni i procedimenti legati al riconoscimento della cittadinanza italiana e le attività ad essi collegate , (*in primis* la ricerca e il conseguente rilascio di certificazioni di stato civile relative a eventi pregressi, anche molto lontani nel tempo) hanno assunto dimensioni notevoli, impegnando in misura crescente l'Ufficio di Stato Civile del Comune in attività che risultano sostanzialmente gratuite per i richiedenti, in gran parte non residenti nel Comune, ma che producono costi diretti e indiretti per l'Ente, in ragione della mole di lavoro connessa;
- da una sommaria stima basata sulle richieste pervenute nell'ultimo biennio, le domande di rilascio di certificazioni desunte da atti di stato civile formati da oltre un secolo ammontano a circa **20** all'anno;
- le istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate al Comune negli ultimi anni sono state di media **4** all'anno;

Ritenuto opportuno, pertanto, nelle more di istruzioni più precise da parte del Ministero dell'Interno, in quanto utili a compensare le spese di servizio connesse alle dispendiose attività proprie delle pratiche in parola, provvedere ad assoggettare le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 e le richieste di certificati o di estratti di atti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente, ai contributi posti di fianco a ciascuna fattispecie, come da prospetto che segue:

Tipologia	**Importo del contributo**
Domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate al Comune ai sensi degli artt. 1, 2, 3 e 14 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91	**€ 600,00 (seicentoeuro)**
Richieste di certificati o di estratti per riassunto o per copia integrale di atti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente non corredate dall'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e del nominativo (nome, cognome e data di nascita) della/e persona/e cui l'atto si riferisce – per ciascun atto	**€ 300,00 (trecentoeuro)**
Richieste di certificati o di estratti per riassunto o per copia integrale di atti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente con l'indicazione precisa dell'anno di formazione dell'atto di stato civile e il nominativo (nome, cognome e data di nascita) della/e persona/e cui l'atto si riferisce – per ciascun atto	**€ 250,00 (duecentocinquantaeuro)**

Dato atto che

"Il presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni"

a) il contributo di cui al comma 636 si applica solo nel caso di richiedente maggiorenne;

b) il contributo di cui al comma 637 si applica indipendentemente dalla forma della certificazione finale, cartacea o digitale;

c) i contributo è dovuto per la richiesta di riconoscimento e/o di certificazione, di cui ne condiziona la procedibilità ai sensi del comma 638;

d) il contributo pertanto non è un diritto sul certificato o sull'estratto (come ad esempio i diritti di segreteria) il cui rilascio infatti è solo eventuale, e pertanto deve essere assolto indipendentemente dal fatto che la ricerca dell'atto abbia esito positivo o meno;

e) i menzionati contributi sono integralmente acquisiti al bilancio del Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 638, L. n. 207/2024 e che per quanto sarà necessario modificare il bilancio di previsione 2025/2027;

f) i predetti contributi non comprendono quanto dovuto per altre causali e in particolare restano ferme, per espressa previsione di legge (art. 1, comma 638, L. n. 207/2024), le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo;

g) non sono assoggettate al contributo di cui al comma 637 dell'art. 1, L. n. 207/2024 le richieste di certificati e/o estratti di atti di stato civile presentate da Pubbliche Amministrazioni;

h) i contributi amministrativi stabiliti con il presente provvedimento non sostituiscono quello previsto dall'art. 9-bis, comma 2, L. n. 91/1992, di spettanza del Ministero dell'Interno;

Di dare atto che le previsioni di cui al punto precedente avranno effetto con decorrenza dal 01-01-2025 – data di entrata in vigore della legge finanziaria 2025;

Stabilito pertanto che:
a) i contributi in questione dovranno essere versati all'Ente a cura dell'interessato a mezzo **PagoPA o tramite bonifico bancario** e il relativo versamento dovrà essere comprovato dall'interessato stesso contestualmente alla presentazione dell'istanza, con allegazione alla medesima della ricevuta dell'eseguito pagamento, a pena di improcedibilità dell'istanza;
b) non vi sarà diritto al rimborso in caso di esito negativo della ricerca o del procedimento;

Visto l'art. 42 comma 2, lettera f) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, nel quale vengono individuate le competenze del Consiglio, fra le quali l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, e la sola disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

Preso atto che la determinazione delle tariffe è assegnata alla Giunta Municipale quale organo a competenza residuale;

"Il presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni"

Preso atto che il Ministero dell'Interno con proprio decreto del 24.12.2024 ha disposto la proroga al 28 febbraio 2025 del termine di approvazione dei bilanci di previsione degli Enti Locali e che comunque la facoltà per gli Enti di istituire la contribuzione in argomento è intervenuta con l'approvazione della Legge di Bilancio 2025 e pertanto tale deliberazione non avrebbe potuto costituire allegato al bilancio ai sensi dell'articolo 172 del T.U.E.L., in quanto già approvato in data antecedente nei termini di legge;

Atteso che, per quanto sopra, sarà necessario modificare il bilancio di previsione 2025/2027 istituendo apposito capitolo di entrata con uno stanziamento annuo stimato in **euro 4.000** (la stima tiene conto del numero di richieste storicamente presentate, considerato l'impatto deterrente del costo per il richiedente introdotto con il presente provvedimento);

P R O P O N E

1) di istituire il contributo amministrativo per le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, per ciascun richiedente maggiorenne, nonché per le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente come da seguente tabella:

Tipologia	**Importo del contributo**
Domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate al Comune ai sensi degli artt. 1, 2, 3 e 14 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91	**€ 600,00 (seicentoeuro)**
Richieste di certificati o di estratti per riassunto o per copia integrale di atti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente non corredate dall'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e del nominativo (nome, cognome e data di nascita) della/e persona/e cui l'atto si riferisce – per ciascun atto	**€ 300,00 (trecentoeuro)**
Richieste di certificati o di estratti per riassunto o per copia integrale di atti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente con l'indicazione precisa dell'anno di formazione dell'atto di stato civile e il nominativo (nome, cognome e data di nascita) della/e persona/e cui l'atto si riferisce – per ciascun atto	**€ 250,00 (duecentocinquantaeuro)**

2) Che il suddetto contributo deve essere pagato dai richiedenti
- a mezzo di PagoPA
- tramite bonifico bancario sul c/c bancario intestato al Comune di San Giuliano Milanese – Tesoreria Comunale codice IBAN: IT87V 03069 33730 100000046066 indicando come causale

a) "DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA "JURE SANGUINIS - (cognome e nome)"

"Il presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni"

b) "RICHIESTA CERTIFICATO/ESTRATTO DI STATO CIVILE FORMATO DA OLTRE UN SECOLO E RELATIVO A (cognome e nome) DIVERSO DAL RICHIEDENTE"

3) Di dare atto che il pagamento dei contributi suddetti è condizione di procedibilità delle rispettive domande;
4) Di dare atto che il contributo sulla domanda di certificazione di cui al comma 637
- si applica indipendentemente dalla forma della certificazione finale, cartacea o digitale, formata secondo il diritto interno o secondo convenzioni internazionali ecc.;
- non è un diritto sul certificato o estratto (come ad esempio i diritti di segreteria), ma sulla domanda e, pertanto, deve essere già stato assolto all'atto della presentazione della stessa;
- non vi sarà diritto al rimborso in caso di esito negativo della ricerca o del procedimento;
5) Di dare atto che i contributi riscossi ai sensi dei commi 636 e 637 sono integralmente acquisiti al bilancio del Comune nel capitolo di entrata che verrà costituito nella prima variazione di bilancio utile per un importo stimato di € 4.000,00 e che verrà monitorato e conseguentemente aggiornato in considerazione dell'andamento delle richieste nel corso dell'esercizio;

6) Di trasmettere il presente atto agli uffici coinvolti affinché provvedano a quanto stabilito e ad attuare le più efficaci forme di comunicazione delle nuove modalità di erogazione dei servizi.

San Giuliano Milanese, 22.01.2025

Il Dirigente del settore Affari Generali
S.G. Dott.ssa Anna Lucia Gaeta

"Il presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni"

Letto, firmato e sottoscritto.

Il Sindaco	Il Segretario Generale
Segala Marco	**Gaeta Anna Lucia**

"Il presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni"